



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sui PF

Rapporto sui risultati della consultazione

Berna, 27 novembre 2019



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Scuole universitarie

Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 96 69
Fax +41 58 464 96 14
info@sbfi.admin.ch
www.sbfi.admin.ch

Download:
www.sbfi.admin.ch

1 Contesto

Con decisione del 21 novembre 2018 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di svolgere una procedura di consultazione su un progetto di modifica della legge sui PF. Il 27 novembre 2018 è stata pubblicata nel Foglio federale l'apertura della procedura di consultazione¹, che è durata fino all'8 marzo 2019.

2 Partecipanti alla procedura di consultazione

Oltre ai Cantoni, hanno partecipato alla consultazione 13 associazioni, tra partiti politici e conferenze governative cantonali, 3 organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 organizzazioni mantello dell'economia e 10 organismi e organizzazioni di politica formativa e scientifica. 23 Cantoni, 4 partiti politici, 3 organizzazioni mantello dell'economia, 5 organismi e organizzazioni di politica formativa e scientifica e 6 organizzazioni non interpellate hanno presentato in tutto 41 pareri. I Cantoni di Glarona, del Vallese e di Zugo, l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS), la Conferenza dei rettori delle università svizzere e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi sul progetto.

I pareri pervenuti sono consultabili all'indirizzo Internet www.sbf.admin.ch. I partecipanti alla consultazione e le rispettive abbreviazioni sono invece elencati in allegato.

3 Sintesi

La maggior parte dei partecipanti condivide in via di principio l'orientamento generale del progetto di revisione.

Alcuni punti sono stati discussi vivamente, come ad esempio la necessità di specificare la funzione di sorveglianza del Consiglio dei PF sull'intero settore ed escludere le possibilità di ricorso contro le misure adottate a tal fine. I Cantoni approvano in larga maggioranza le disposizioni proposte. I partiti, le associazioni di categoria e gli istituti interessati esprimono invece un certo scetticismo. Molti partecipanti, in particolare i Cantoni, condividono gli adeguamenti riguardanti sia la Corporate Governance della Confederazione (limitazione del diritto di voto e ricasazione dei membri interni del Consiglio dei PF) sia il diritto del personale.

Numerosi partecipanti hanno inoltre valutato in parte positivamente, ma in parte anche criticamente, le basi legali per il servizio di sicurezza e le videoregistrazioni. Nell'istituire i servizi di sicurezza molti chiedono che se ne precisino le competenze. Anche le modifiche concernenti il diritto del personale sono commentate dalla maggior parte dei soggetti interpellati, che accolgono sostanzialmente la nuova regolamentazione, pur proponendo precisazioni e adeguamenti vari.

4 Principali risultati della consultazione

Cantoni

La maggior parte dei Cantoni approva il progetto di revisione.

ZH condivide i cambiamenti previsti perché comprensibili e giustificati. BE è sostanzialmente favorevole al progetto e approva in particolare le misure volte a preservare meglio i principi della Corporate

¹ FF 2018 6131

Governance della Confederazione. Secondo *BE*, questi principi devono rafforzare il ruolo del Consiglio dei PF in quanto organo direttivo strategico supremo del settore dei PF.

LU, NW, OW, UR, BL e *SH* approvano le modifiche proposte e in particolare l'attuazione delle regole di Corporate Governance. Le chiare regole sulla ricusazione, previste dal progetto di revisione, sono ritenute valide e necessarie. Tuttavia, *LU, NW* e *SH* non capiscono perché nel Consiglio dei PF non venga tolto completamente il diritto di voto ai membri delle due scuole politecniche e/o degli istituti di ricerca. Secondo i tre Cantoni una tale soluzione sarebbe più coerente e facile da gestire rispetto a quanto disposto dall'articolo 25a della legge sui PF (Limitazione del diritto di voto e ricusazione).

FR approva le disposizioni sui servizi di sicurezza e sulla videosorveglianza. *SO, BS, BL, SG, AR* e *AI* condividono le modifiche proposte. *SZ* non solleva obiezioni sugli articoli riveduti.

TG approva sostanzialmente le modifiche concernenti la Corporate Governance, la politica del personale e le questioni di vigilanza. *VD* approva in via di principio le modifiche della Governance e della politica del personale. *JU* condivide le modifiche proposte, in particolare la creazione di una base legale per i ricorsi, i servizi di sicurezza e la videosorveglianza.

Partiti

PPD ritiene che il progetto del Consiglio federale debba essere ritoccato per garantire l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca. Il partito approva però le altre modifiche.

PLR condivide la revisione. Secondo il partito è necessario dotarsi di strutture più efficienti. Bisogna garantire l'autonomia dei due politecnici e attuare le disposizioni sulla Corporate Governance. *PLR* propone di integrare l'articolo 16 con un nuovo capoverso 3 che disponga che l'esclusione da un ciclo di studio sia limitata a cinque anni dal non superamento dell'esame.

UDC condivide ampiamente le modifiche proposte, ma avanza riserve sulla possibilità concessa ai professori di rimanere impiegati oltre l'età *AVS* nonché sull'obbligo legale di istituire un proprio servizio di sicurezza. Il partito approva le modifiche della politica del personale – ispirate alla prassi in uso nell'economia privata – che conferiscono al settore dei PF un margine di manovra più ampio.

PS condivide la revisione, in particolare le disposizioni sulla ricusazione.

Organizzazioni mantello dell'economia

Secondo *economiesuisse* bisogna garantire a tutti i costi che l'autonomia dei politecnici non sia limitata in alcun modo. L'organizzazione mantello dell'economia ritiene che il progetto di revisione alteri in modo significativo l'interazione tra Consiglio dei PF e istituti interessati. Secondo *economiesuisse* il Consiglio dei PF ottiene la facoltà di emanare istruzioni, cosa che gli permetterebbe di ingerire nell'autonomia degli istituti in questione. A causa di questa modifica e della limitazione del diritto di ricorso, gli istituti del settore dei PF sarebbero subordinati alle direttive del Consiglio dei PF anche nel caso in cui queste ultime non fossero conformi alla legge.

Usam condivide le modifiche proposte. Secondo l'organizzazione è giusto separare i livelli strategico e operativo per quanto riguarda il diritto di voto e di nomina dei membri istituzionali del Consiglio dei PF. *Usam* approva inoltre la creazione di una base legale per la vendita di energia nonché le nuove disposizioni in materia di sicurezza.

Organismi e organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico, altre cerchie interessate

VSETH ritiene che la revisione proposta comporti una limitazione dell'autonomia degli istituti del settore dei PF. Limitare il diritto di ricorso è una misura che punta nella direzione sbagliata.

Cerchie interessate

Centre Patronal condivide e sostiene le disposizioni proposte.

Istituti PF vorrebbe che si creino le basi per l'elaborazione dei dati degli ex studenti e propone un'aggiunta all'articolo 13 capoverso 1 lettera c: «gli studenti, *gli ex studenti* e gli uditori».

5 Commenti alle singole disposizioni

Articolo 10a Vendita di energia

FR dubita che la nuova base legale sia veramente necessaria. Per il Cantone le disposizioni della legge sull'energia sono sufficienti. Anche l'allocazione delle risorse potrebbe essere disciplinata dal Consiglio federale in modo più semplice, per esempio nelle convenzioni con gli istituti interessati o attraverso una pianificazione finanziaria.

GR condivide l'idea di usare più spesso le energie rinnovabili come il truciolato, lo sfruttamento delle acque lacustri e del calore residuo nonché l'energia fotovoltaica autoprodotta. Per il Cantone è inoltre ragionevole poter vendere a terzi l'energia eccedente a prezzi di mercato.

Secondo *AG* ha senso disciplinare l'utilizzo dell'energia prodotta per uso proprio, ma non di quella acquistata per uso proprio. Il Cantone raccomanda al settore dei PF di acquistare soltanto l'energia effettivamente necessaria. *TI* approva la nuova disposizione.

PLR, PS e *VSETH* condividono la soluzione proposta. *UDC* approva la nuova disposizione, purché rimanga un compito secondario dei PF e sia realizzata con l'effettivo di personale attuale.

Economiesuisse e *Istituti PF* ritengono che gli istituti del settore dei PF debbano poter disporre liberamente dei ricavi provenienti dalla vendita di energia. Secondo *economiesuisse* la proposta del Consiglio federale è troppo burocratica. L'organizzazione formula pertanto la seguente proposta: «*I politecnici federali e gli istituti di ricerca possono decidere autonomamente come impiegare i proventi derivanti dalla vendita di energia*».

Articolo 14 Membri del corpo insegnante

BE teme che la nuova regolamentazione sulla durata dell'assunzione non corrisponda *de facto* alle esigenze concrete dei professori assistenti. Per agevolare la pianificabilità delle carriere accademiche, il Cantone ritiene che sia meglio prevedere durate fisse. *BE* sostiene che la nuova regolamentazione porti a una disparità di trattamento tra i professori assistenti, il che potrebbe compromettere la carriera accademica. Il Cantone suggerisce di riflettere se non sia meglio prevedere contratti di assunzione di quattro anni e ammettere durate superiori solo a titolo eccezionale. *AG* appoggia la nuova regolamentazione solo se permette di prendere maggiormente in considerazione le condizioni quadro del Fondo nazionale svizzero. La rifiuta, invece, se con essa si potranno concludere soltanto contratti di assunzione di durata annuale.

Per *PS* e *USS* la soluzione proposta è inadatta perché, a loro avviso, comporta un peggioramento delle condizioni di lavoro dei professori assistenti. Secondo i due partecipanti, inoltre, le condizioni quadro per la promozione da parte del FNS possono essere ottimizzate in altro modo.

Economiesuisse e gli *Istituti PF* approvano la modifica. *FNS* accoglie la revisione e la presa in considerazione della sua prassi di aggiudicazione.

VSETH e *swissfaculty* osservano che la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro non deve creare maggiori incertezze per i professori assistenti. Secondo *VSETH* occorre evitare di accorciare sistematicamente i rapporti lavorativi. *Aactionuni* vede con occhio critico la flessibilizzazione proposta. I professori assistenti devono poter contare su un minimo di sicurezza a livello di pianificazione professionale ed economica. *Actionuni* respinge pertanto l'adeguamento e propone invece che il primo contratto duri almeno quattro anni e che fino all'ottavo anno d'impiego gli ulteriori contratti siano flessibili. *Transfair* esprime scetticismo e si dice favorevole, in via di principio, ai contratti a tempo indeterminato.

Articolo 17a Rapporti di lavoro del personale e dei professori

SH fa notare che la numerazione degli articoli andrebbe adeguata per evitare che l'attuale articolo 17a sia cancellato. *GE* ricorda che la promozione delle nuove leve è un elemento fondamentale.

Capoverso 1: *PS* condivide la regolamentazione proposta. *Swissfaculty* auspica invece di aggiungervi: «I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti *di regola* dalla LPers». L'organizzazione ritiene infatti che i rapporti di lavoro dei professori debbano essere impostati conformemente alla legge sul personale federale (LPers).

AE EPFL auspica un rimando all'autonomia del settore universitario e un adeguamento del titolo dell'articolo, dato che i professori fanno anch'essi parte del personale.

Capoverso 2: *PS* respinge la regolamentazione proposta. Il partito vuole evitare che si crei insicurezza nelle categorie di personale interessate e si oppone con decisione all'idea di versare uno stipendio forfettario al personale amministrativo e tecnico. Le persone che rientrano in queste categorie di personale devono essere assunte con un contratto indeterminato e poter beneficiare degli sviluppi salariali.

USS vorrebbe cancellare l'attuale capoverso 2 e rimandare, in generale, alle disposizioni della LPers (cfr. art. 9 LPers). L'organizzazione chiede di cancellare il segmento «o per compiti infrastrutturali limitati nel tempo» e auspica, inoltre, che il personale amministrativo e tecnico sia assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Transfair deplora che non si faccia riferimento alle disposizioni della LPers. Il FNS approva invece la revisione e la presa in considerazione della sua prassi di aggiudicazione. Actionuni è d'accordo che il Consiglio dei PF possa definire criteri per gli stipendi forfettari, ma aggiunge che questi devono valere anche per i finanziatori privati (come per le direttive del FNS). *Swissfaculty* constata che il termine «incaricati di corsi» non compare più e afferma che le designazioni non siano chiare.

Capoverso 3: *ZH* fa notare che il capoverso 3 è una disposizione di delega, finora contenuta nell'ordinanza quadro LPers. Secondo il Cantone il capoverso va integrato con una frase – come menzionato nelle spiegazioni – secondo la quale sono fatte salve le eventuali disposizioni di legge discordanti. Per *USS* è importante che per quanto riguarda gli stipendi forfettari si rispettino le prescrizioni del FNS.

Istituti PF propone di precisare il capoverso 3: «Il Consiglio dei PF può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro, *comprese l'istituzione, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro con i collaboratori*, e la regolamentazione...». L'organizzazione ritiene che la facoltà di delega debba essere disciplinata nella legge sui PF anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i professori. *Istituti PF* chiede di aggiungere un nuovo capoverso: «*Il Consiglio dei PF può delegare ai presidenti dei PF le decisioni relative all'assunzione di professori, ad eccezione dell'istituzione, della modifica e della cessazione dei rapporti di lavoro. Se i contratti di lavoro dei professori vengono modificati, il Consiglio dei PF può delegarli al suo presidente*».

AE EPFL approva la disposizione, ma chiede che sia applicata anche al personale amministrativo e tecnico e che sia chiarita la questione dell'autonomia degli istituti.

Capoversi 4-6: per quanto riguarda il capoverso 5, *BE* dubita che stipulando contratti di diritto privato per consentire, in casi eccezionali, l'impiego di professori oltre il limite d'età si possa raggiungere l'obiettivo prestabilito, ossia facilitare la possibilità di un'eventuale disdetta. Il Cantone ritiene che, in caso di adempimento di un mandato pubblico, l'assunzione debba essere qualificata come pubblico-privata anche se ciò avviene attraverso la stipula di un contratto di diritto privato. Sempre riguardo al capoverso 5 *GR* suggerisce di limitare la durata di una tale possibilità d'impiego nell'ordinanza sul corpo professorale dei PF, ad esempio fino al 70° anno d'età. Secondo il Cantone, l'imposizione di una durata massima risponde inoltre al legittimo interesse di rinnovare e ringiovanire il corpo professorale. *NE* interpreta il capoverso 5 come un tentativo di creare più flessibilità. Nel contempo il Cantone romando fa però notare che questa disposizione potrebbe eventualmente ostacolare la promozione delle nuove leve, cosa tutt'altro che auspicabile. *FR* si interroga infine sull'adeguatezza del capoverso 6, dato che alcune disposizioni cantonali fissano a 65 anni l'età di pensionamento delle professoressa.

PLR approva la nuova disposizione del capoverso 5. *UDC* condivide la proposta di estensione dei rapporti d'impiego ai sensi dei capoversi 5 e 6, purché si adottino contratti di lavoro di diritto privato (durata d'impiego massima, possibilità di disdetta ordinaria per entrambe le parti nonché rinuncia al proseguimento della previdenza professionale). Secondo il partito, l'entità del salario deve corrispondere al 40 per cento del salario massimo di un professore ordinario nel rispettivo anno.

L'estensione dei rapporti d'impiego dei «vecchi» professori non deve generare ulteriori costi. Il partito chiede che tali rapporti siano compensati in sede di rinnovo e ringiovanimento del corpo professorale. *PS* respinge invece la possibilità di stipulare contratti di diritto privato prevista ai capoversi 4 e 5. Il partito propone inoltre un limite d'età di 70 anni. *PS* è anche contrario a quanto formulato al capoverso 6 perché, a suo avviso, ciò comporterebbe un aumento dell'età di pensionamento delle donne.

Economiesuisse condivide invece la proposta di conferire agli istituti la facoltà di stipulare contratti di lavoro con scienziati di prim'ordine oltre l'età del pensionamento ed è quindi favorevole a quanto disposto dai capoversi 5 e 6. In via di principio *usam* approva la disposizione del capoverso 4, ma chiede che queste attività siano svolte a proprie spese, cioè senza che i PF o i loro istituti di ricerca debbano partecipare al rischio o eventualmente a un insuccesso. Relativamente al capoverso 4, *USS* constata che le categorie di personale proposte non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 6 capoverso 5 LPers. L'organizzazione propone pertanto di cancellare la disposizione e di assumere i professori con un contratto di diritto pubblico e, per gli stessi motivi, di cancellare anche il capoverso 5.

USS non è d'accordo con la proposta formulata al capoverso 6, perché ritiene che l'attrattiva di un posto di lavoro vada aumentata all'inizio e non alla fine di una carriera accademica.

Riguardo ai capoversi 5 e 6 *FNS* fa notare che dovrà esigere un attestato d'impiego dai richiedenti impiegati oltre l'età del pensionamento dato che – secondo il progetto posto in consultazione – il Consiglio dei PF intende concedere questa possibilità soltanto a titolo eccezionale. *CSS* propone un'aggiunta: «Il Consiglio federale precisa le circostanze in cui sono ammissibili gli impieghi secondo un contratto di diritto privato». Per quanto riguarda gli impegni oltre l'età del pensionamento, *VSETH*, *HV ETH* e *AE EPFL* vorrebbero che i ricercatori alle prime armi non risultino penalizzati in termini di risorse e mezzi finanziari. *Actionuni* condivide la regolamentazione proposta ai capoversi 5 e 6 a condizione che si tratti di casi isolati. Secondo l'organizzazione, per ogni prolungamento oltre l'età del pensionamento occorre occupare imperativamente una nuova cattedra di professore. In questo modo non si ostacola il ringiovanimento del corpo professorale. *Swissfaculty* approva le pari opportunità per le professoressa di cui al capoverso 6. *Istituti PF* accetta la flessibilizzazione proposta ai capoversi 4-6. *Transfair* vorrebbe che nelle spiegazioni si specificino i criteri secondo i quali si utilizzano contratti di lavoro di diritto privato e pubblico. Questo partecipante alla consultazione si aspetta che i PF e il Consiglio dei PF adeguino le condizioni di lavoro in base all'età (anche al cpv. 6).

Articolo 25 Compiti

TI e *PS* condividono la regolamentazione proposta.

PLR, invece, non è d'accordo. Secondo il partito, il CDF avrebbe proposto di definire la funzione di sorveglianza del Consiglio dei PF senza però limitare l'autonomia dei due politecnici. Tuttavia, la proposta del Consiglio federale non la garantirebbe. *PLR* ritiene che le scuole debbano poter adire una via legale per impugnare le decisioni del Consiglio dei PF. Il partito chiede quindi che il sistema proposto (compreso l'art. 34 cpv. 2^{bis}) sia ripensato. *VSETH*, *HV ETH* e *AE EPFL* respingono il nuovo capoverso 4. *VSETH* e *HV ETH* temono che comporti un'ingerenza sproporzionata nell'autonomia delle scuole universitarie. *VSETH* e *HV ETH* ritengono che la normativa vigente basti per garantire la funzione di sorveglianza. *Swissfaculty* chiede di ripensare la proposta. Per quanto riguarda gli incarichi di cui all'articolo 25 capoverso 4, le circostanze e i contenuti devono essere delimitati più chiaramente.

Istituti PF fa notare che il Consiglio dei PF ha la competenza indiscussa di assegnare incarichi ai due politecnici e ai loro istituti di ricerca. Questa competenza è quindi sufficiente per adempiere la sua funzione di sorveglianza. *Istituti PF* precisa inoltre che questa funzione è limitata a una sorveglianza di collettività e che nei singoli casi il Consiglio dei PF non può impartire direttive che compromettano l'autonomia degli istituti in questione. Secondo *Istituti PF* l'adozione diretta di misure da parte del Consiglio dei PF – possibilità risultante dalla modifica dell'articolo 37 – comporterebbe un asservimento dei PF e degli istituti di ricerca associati. L'organizzazione ritiene che la normativa proposta sia inutile perché porta, *de facto*, all'abrogazione del principio di sussidiarietà voluto dalla legge e a un indebolimento dell'autonomia degli istituti in questione. *Istituti PF* propone semmai la seguente formulazione: «...in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca e assegnare incarichi e adottare misure che li riguardano».

Transfair suggerisce una precisazione, e cioè che il Consiglio dei PF possa adottare misure solo se constatata una violazione.

Articolo 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione

SH non può condividere l'argomento presentato nel rapporto esplicativo concernente la limitazione del diritto di voto dei membri istituzionali. Il Cantone dubita che sotto il profilo del personale le direzioni strategica e operativa possano ancora essere giudicate indipendenti l'una dall'altra se i membri degli organi di direzione operativa possono pronunciarsi su questioni riservate alla direzione strategica. In qualità di partecipanti alle riunioni con voto consultivo, i membri istituzionali potrebbero già mettere a frutto le proprie conoscenze specialistiche e dar voce alle esigenze specifiche dei loro istituti, facendole confluire nel processo decisionale del Consiglio del PF e influenzandolo quindi a sufficienza. *SH* propone di conferire alle direzioni delle scuole e degli istituti di ricerca il diritto di avanzare proposte, ad esempio nel consiglio universitario dell'università di Zurigo. *TG* condivide la nuova normativa sulla ricusazione, ma non capisce perché il diritto di voto viene solamente limitato e non abrogato completamente. Per il Cantone non è convincente nemmeno la motivazione contenuta nel rapporto esplicativo. *TG* propone pertanto di togliere il diritto di voto ai membri istituzionali che partecipano alle riunioni del Consiglio dei PF. *NE* approva la modifica proposta. Secondo il Cantone limitare il diritto di voto è una buona soluzione. È importante che le particolarità degli istituti di formazione e ricerca siano preservate anche mediante le regole della Corporate Governance. *TI* approva in via di principio le nuove norme, ma preferirebbe che i membri istituzionali possano partecipare alle riunioni del Consiglio dei PF solo con voto consultivo.

PS e *CSS* condividono le regole proposte. Per *economiesuisse* è fondamentale, ai fini della qualità delle decisioni, che i quattro membri istituzionali siano presenti alle riunioni del Consiglio dei PF e che esponano i loro punti di vista. L'organizzazione è soddisfatta che ciò rimanga garantito anche in futuro. *Economiesuisse* è disposta ad accettare la modifica soltanto se nel contempo si cancellano gli articoli 25 capoverso 4 e 37 capoverso 2^{bis}.

Swissfaculty respinge la modifica nella forma proposta perché infastidita dal fatto che il presidente del Consiglio dei PF sia ritenuto più affidabile e competente degli altri membri di tale consiglio. *VSETH*, *HV*, *ETH* e *AE EPFL* chiedono che i rappresentanti delle assemblee universitarie abbiano diritto di voto illimitato in tutte le votazioni. Per *VSETH* la limitazione del diritto di voto ai soli presidenti e alla rappresentanza degli istituti di ricerca è comprensibile. *Actionuni* vorrebbe invece che i diritti di cogestione di cui all'articolo 32 della legge sui PF siano preminenti sulle direttive di Corporate Governance della Confederazione. L'associazione chiede pertanto che la rappresentanza dell'assemblea universitaria mantenga il pieno diritto di voto.

Istituti PF approva la regolamentazione proposta, ma formula delle riserve sulla modifica dell'articolo 37 capoverso 2^{bis}, chiedendo in particolare l'eliminazione dell'articolo 33a capoverso 3 dall'elenco delle decisioni contro le quali i politecnici e gli istituti di ricerca non dovrebbero avere alcun diritto di ricorso. *Transfair* approva la nuova disposizione, pur deplorando che il diritto di voto sull'allocatione dei fondi venga limitato.

Articolo 36a Sistemi d'informazione concernenti il personale

Per *VD* la disposizione del capoverso 3 dà l'impressione che i dati dei collaboratori siano trattati come se fossero dei «big data». L'introduzione di una tale disposizione è strana e, di per sé, troppo vaga («possono anche essere utilizzati»).

USS e *AE EPFL* chiedono che questa disposizione sia adeguata e che si applichi la normativa della legge sulla protezione dei dati. *Actionuni* approva la creazione di un sistema efficiente d'informazione sul personale. Tale sistema deve però essere finalizzato esclusivamente all'adempimento degli obblighi del datore di lavoro. *Actionuni* vorrebbe che questi dati non siano usati a scopi di ricerca, se non dietro espresso consenso dei collaboratori. Per identificare più velocemente eventuali problemi, l'organizzazione propone di armonizzare il sistema con i dati amministrativi dei dottorandi.

Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'insegnamento (Art. 36f)

VD fa notare che secondo l'articolo 17 LPD deve esistere una base giuridica formale per poter elaborare dati personali degni di particolare protezione. Il Cantone è dell'avviso che l'articolo 36f non sia in linea con questo requisito, anche se il rapporto esplicativo lo prevede.

VSETH approva l'introduzione di questo articolo, ma chiede che nelle disposizioni esecutive sia precisato che i dati personali non possono essere utilizzati a scapito degli studenti (p. es. assegnazione di lavori di progetto). Per *actionuni* è importante precisare nelle disposizioni esecutive la tipologia dei dati nonché lo scopo e gli obiettivi previsti in sede di rilevamento e amministrazione. *Istituti PF* accetta la regolamentazione proposta.

Capitolo 6b: Sicurezza

Sezione 1: Servizi di sicurezza

Articolo 36g Costituzione

AG approva la legalizzazione dello status quo e delle prestazioni di sicurezza fornite da terzi di cui al secondo periodo del capoverso 2. Per il Cantone è però problematico incaricare servizi di sicurezza privati, in particolare a causa della possibilità di raccogliere dati personali. AG propone pertanto di cancellare questa frase come pure il capoverso 3 dell'articolo 36h. USS chiede di cancellare entrambi i capoversi. VD si interroga sul perimetro entro il quale possono essere raccolti i dati. Per il Cantone romando la formulazione «nei perimetri dei PF o degli istituti di ricerca interessati» è troppo vaga. VD chiede pertanto di precisare la disposizione e di introdurre ulteriori elementi al capoverso 2 ai fini di una maggiore protezione dei dati (diritto di audit dei PF e degli istituti di ricerca, divieto di qualsiasi modifica delle finalità, ecc.).

PLR e *Istituti PF* approvano la regolamentazione proposta. UDC ritiene che i PF e gli istituti di ricerca debbano in primo luogo affidare alla polizia o a terzi il compito di garantire la sicurezza e l'ordine entro i propri perimetri. Il partito avanza riserve in merito all'articolo 36g perché conferisce agli istituti del settore dei PF la facoltà di istituire propri servizi di sicurezza di dimensioni e con compiti indefiniti. L'articolo può quindi fungere da base per legittimare ingenti spese supplementari.

VSETH respinge l'idea di affidare maggiori competenze al servizio di sicurezza. Si tratterebbe di una misura del tutto inutile che potrebbe limitare in modo significativo le libertà degli studenti e delle persone che lavorano negli istituti in questione. Se queste competenze fossero comunque estese, è importante, per VSETH, imporre chiari limiti di proporzionalità.

M. Mohler è dell'avviso che nell'ambito dell'ordinamento giuridico l'autonomia delle scuole universitarie comprenda anche il diritto di disporre degli edifici e delle installazioni nonché l'esercizio dell'immediata polizia. Negli edifici delle scuole universitarie questi compiti possono anche essere delegati a prestatori di servizi di sicurezza privati. Le funzioni di polizia non rientrano però nell'ambito dell'immediata polizia e, quindi, non spettano a loro. Se devono adottare misure che esulano da tale ambito, le scuole universitarie sono tenute a rivolgersi al posto di polizia competente.

Articolo 36h Competenze

L'avverbio «vorschriftswidrig» (nel testo italiano «in modo contrario alle disposizioni»), al capoverso 1, è troppo vago per ZH. Secondo il Cantone questa disposizione funge da base per limitare il diritto fondamentale di libertà personale, per cui è necessaria una formulazione più concreta, e cioè: «I servizi di sicurezza adempiono i propri compiti... Possono interrogare persone ed effettuare controlli d'identità. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare persone che violano le norme d'accesso e utilizzo delle infrastrutture».

AG e USS chiedono di cancellare il capoverso 3.

VD si interroga sul perimetro entro il quale possono essere raccolti i dati (cpv. 1). Il Cantone romando chiede di riformulare il segmento «nei perimetri dei PF o degli istituti di ricerca interessati», perché troppo vago. Chiede inoltre di disciplinare al capoverso 2 la durata di archiviazione dei dati. La separazione proposta al capoverso 3 non sarebbe sufficiente. Ai fini della protezione dei dati bisogna

introdurre ulteriori elementi (diritto di audit dei PF e degli istituti di ricerca, divieto di qualsiasi modifica delle finalità, ecc.).

PS chiede di rivedere e rielaborare le modifiche proposte. Per il partito la sicurezza compete alla polizia. È esagerato delegare questi compiti a terzi. È lo Stato che deve provvedere alla sicurezza delle istituzioni in questione. *PS* non è d'accordo che il servizio di sicurezza possa fermare persone e appurarne l'identità e chiede che questi servizi privati siano subordinati a un controllo politico (analogamente alla polizia). Al capoverso 4 *USS* e *Transfair* chiedono di applicare le disposizioni della LPD per identificare i dati che possono essere trasmessi.

Sezione 2: Videosorveglianza (art. 36i)

Secondo *ZH* la disposizione rientra nel diritto di protezione della sfera privata. Il Cantone suggerisce di introdurre nella legge o nelle disposizioni esecutive – analogamente alla disposizione del capoverso 4 – un termine entro il quale le registrazioni devono essere cancellate. Per questo argomento particolarmente spinoso *BE* raccomanda di usare una terminologia uniforme. Non è chiaro, secondo il Cantone, se il termine «segnali video» è usato come sinonimo di «registrazioni». La disposizione del capoverso 4 non specifica se il riutilizzo è inteso durante il periodo di conservazione massimo di 100 giorni. *BE* chiede pertanto di cancellare questa disposizione. Le registrazioni a scopi didattici e di prevenzione degli infortuni possono essere effettuate tramite simulazioni.

In via di principio *PS* sostiene la regolamentazione, ma chiede che la videosorveglianza sia limitata (non negli uffici, ecc.). Anche *Transfair* vorrebbe che gli uffici e i locali per le pause non siano videosorvegliati. *PS* accetta i capoversi 3 e 4. *USS* respinge la videosorveglianza degli impiegati e chiede che l'articolo sia cancellato. *VSETH* ritiene ampiamente inutile e dannosa la videosorveglianza nelle scuole universitarie e chiede pertanto di cancellare l'articolo 36i. Per *VSETH*, *HV ETH* e *AE EPFL* anche l'archiviazione delle registrazioni per 100 giorni è sproporzionata. Se l'articolo fosse comunque mantenuto, *VSETH* chiede la seguente aggiunta al capoverso 1: «... se *assolutamente* necessario e *proporzionale* per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento». Secondo *actionuni* la videosorveglianza dev'essere impiegata unicamente a scopi di sicurezza e protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento, ma non per altri fini (p. es. sorveglianza del rispetto degli orari di lavoro).

Articolo 37 Protezione giuridica

UDC approva espressamente la limitazione del diritto di ricorso nell'ottica di un maggior margine d'azione. *PPD* ed *economiesuisse* chiedono di cancellare la modifica.

Usam ritiene che tutte le novità previste estenderanno notevolmente le competenze di base del Consiglio dei PF. L'organizzazione si aspetta che il Consiglio federale – massimo organo di sorveglianza – segua da vicino questa estensione di competenze e che ne informi costantemente il Parlamento.

Swissfaculty respinge la regolamentazione nella forma proposta perché infastidita dal fatto che il presidente del Consiglio dei PF sia ritenuto più affidabile e competente degli altri membri di tale consiglio. *VSETH*, *HV ETH* e *AE EPFL* si dicono decisamente contrari alla limitazione del diritto di ricorso.

Istituti PF chiede che l'articolo sia cancellato. Semmai il diritto di ricorso va escluso soltanto per i compiti assegnati al Consiglio dei PF in virtù dell'articolo 25 capoverso 1 e, in particolare, dalle lettere a, c, d, e, g. Secondo *Transfair* gli istituti devono avere un diritto di ricorso.

Allegato: partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

Cantoni

Abbreviazione	Partecipanti	NAP	Luogo
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	8090	Zürich
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	3000	Bern 8
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	6002	Luzern
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	6460	Altdorf
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	6431	Schwyz
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	6060	Sarnen
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	6370	Stans
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	8750	Glarus
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	6301	Zug
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	1701	Fribourg
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	4509	Solothurn
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	4001	Basel
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	4410	Liestal
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	8200	Schaffhausen
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	9050	Appenzell
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	9102	Herisau
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	9001	St. Gallen
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	7001	Chur
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	5001	Aarau
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	8510	Frauenfeld
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	6501	Bellinzona
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	1014	Lausanne
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	1950	Sion
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	2001	Neuchâtel
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	1211	Genève 3
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2800	Delémont

Partiti politici

Abbreviazione	Partecipanti	NAP	Luogo
PPD	Partito popolare democratico	3001	Bern
PLR	Partito liberale radicale	3001	Bern
UDC	Unione democratica di centro	3001	Bern
PS	Partito socialista svizzero	3001	Bern

Organizzazioni mantello dell'economia

Abbreviazione	Partecipanti	NAP	Luogo
Economiesuisse	Associazione mantello dell'economia	8032	Zürich
Usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	3001	Bern
USS	Unione sindacale svizzera	3000	Bern

Organismi e organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico

Abbreviazione	Partecipanti	NAP	Luogo
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	3000	Bern
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica	3001	Bern
CSS	Consiglio svizzero della scienza	3003	Bern
VSETH	Verband der Studierenden an der ETH	8092	Zürich
Actionuni	Collegio intermediario accademico svizzero	8001	Zürich
Swissfaculty	Conferenza dei docenti delle scuole universitarie svizzere	5112	Thalheim

Istituzioni e organizzazioni non direttamente invitate alla consultazione

Abbreviazione	Partecipanti	NAP	Luogo
M. Mohler	Dott. iur. Markus H. F. Mohler (ex docente di diritto pubblico, specializzato in diritto in materia di sicurezza e polizia presso le Università di Basilea e San Gallo)	4102	Binningen
CP	Centre patronal	1001	Lausanne
HV ETH	Hochschulversammlung ETH Zürich	8092	Zürich
AE EPFL	Assemblée d'École de l'EPFL	1015	Lausanne
Istituti PF	PFZ PFL PSI WSL Empa Eawag	8092 1015 5232 8903 8600 8600	Zürich Lausanne Villigen Birmensdorf Dübendorf Dübendorf
Transfair	Sindacato dei lavoratori del servizio pubblico	3000	Bern